



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER e LANIECE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 APRILE 2019**

Modifiche all’articolo 60 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico

ONOREVOLI SENATORI. - Un aspetto di grande interesse storico, non soltanto per il settore dell'agricoltura, è quello legato alla introduzione della meccanizzazione nella coltivazione dei campi e alla sua evoluzione nel tempo. Un processo che, dalla fine dell'Ottocento e dai primi anni del Novecento, si è sviluppato nel nostro Paese di pari passo con la sua progressiva industrializzazione. Sono nate le officine meccaniche e poi veri e propri stabilimenti specializzati per la produzione delle più svariate macchine agricole che hanno sostituito, o quanto meno alleviato, il gravoso lavoro del contadino.

Così come è avvenuto per altri settori industriali, per esempio quelli della produzione di automobili o di moto, anche per quello della produzione di macchine agricole all'interesse storico culturale di mantenere viva la memoria delle varie fasi di sviluppo si è affiancata la passione per l'oggetto in sé rappresentativo di un passaggio, quindi di un'epoca.

Le macchine agricole del passato, prevalentemente i trattori, sono diventate oggetto di collezionismo; sono sorte associazioni di cultori del genere per divulgare la conoscenza e la passione per le macchine e i motori d'epoca utilizzati in agricoltura, per promuovere manifestazioni, convegni e incontri fra collezionisti o semplici appassionati. Oggi questo settore conta migliaia di persone sul territorio nazionale e almeno

50.000 trattori d'epoca prodotti nell'arco di sessanta anni fino al 1970.

È quindi un settore in espansione che necessita di essere regolamentato con un trattamento simile a quello previsto per le auto. In Italia è considerata auto d'epoca un'auto-vettura che ha superato trent'anni di vita. Tali veicoli cancellati dal pubblico registro automobilistico, non sono idonei alla circolazione su strada, ma possono partecipare alle manifestazioni a loro dedicate, utilizzando una targa provvisoria o quella originale, se ne sono provvisti. Per il codice della strada sono considerati veicoli atipici.

Purtroppo l'articolo 60 del codice della strada, che disciplina la circolazione dei mezzi d'epoca e di interesse storico collezionistico, non include le macchine agricole che, pertanto, non possono circolare. Ciò rappresenta un grave problema per collezionisti e organizzatori di sagre, fiere e convegni, che sono le manifestazioni dove questi mezzi vengono esibiti con orgoglio. Ma sono anche manifestazioni che apportano benefici economici locali e, soprattutto, alimentano un indotto fatto di gommisti, meccanici, ricambisti e carrozzieri impiegati per la conservazione ed il restauro di tali mezzi.

Lo scopo di questo disegno di legge è quello di riconoscere anche alle macchine agricole d'epoca lo *status* di mezzi d'epoca e di interesse storico collezionistico, aggiungendole ai mezzi elencati dall'articolo 60 del codice della strada.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 60 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « i motoveicoli e gli autoveicoli » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole »;

*b)* al comma 2, le parole: « i motoveicoli e gli autoveicoli » sono sostituite dalle seguenti: « i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole »;

*c)* al comma 4, le parole: « dei motoveicoli e autoveicoli » sono sostituite dalle seguenti: « dei motoveicoli, degli autoveicoli e delle macchine agricole »;

*d)* al comma 6, dopo le parole: « di motoveicoli » sono aggiunte le seguenti: « o di macchine agricole. »;

*e)* la rubrica è sostituita dalla seguente: « Motoveicoli, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adegua le disposizioni di cui all'articolo 215 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alle modifiche recate dal comma 1 della presente legge.

€ 1,00